



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI PRE E POST SCUOLA
PER LE SCUOLE STATALI
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO***



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

Articolo 1 – Natura e finalità del servizio

1. Il servizio di pre e post scuola ha una funzione socio-educativa e di sostegno alle famiglie ove entrambi i genitori, o l'unico genitori nel caso di nucleo monogenitoriale (ragazza/o madre/padre, vedova/o, separata/o legalmente ma anche di fatto purchè il coniuge risieda altrove, divorziata/o) sono occupati al momento dell'inizio e al termine delle lezioni scolastiche.

2. Si considera occupato il lavoratore dipendente, pubblico o privato (compreso il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni), il lavoratore autonomo, il lavoratore atipico e tutte le situazioni non strettamente lavorative per le quali è documentabile l'obbligo di frequenza giornaliera (corsi di studio, tirocini, ecc.).

3. Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza ai minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio, nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico.

Di norma viene attivato con le seguenti modalità:

- pre-scuola: possibilità di entrare anticipatamente nei plessi scolastici dalle ore 7.30 fino all'inizio delle attività didattiche
- post-scuola: possibilità di rimanere nella scuola fino a 30 minuti dopo il termine delle attività didattiche.

L'accesso all'attività di pre scuola dei singoli alunni è consentita fino a dieci minuti prima delle lezioni.

Le fasce orarie possono essere annualmente variate per adeguarsi alle modifiche dell'articolazione dell'orario scolastico.

4. La frequenza deve essere quotidiana oppure a giorni fissi; è annuale e non è prevista la frequenza per periodi inferiori.

Non è prevista la frequenza saltuaria o occasionale.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1. Il servizio è gestito dal Comune mediante affidamento a soggetti terzi individuati con i criteri e le modalità previste dalla legge.

La convenzione dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:

- assunzione di responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza dei bambini;
- stipula di relativa polizza assicurativa;
- personale numericamente adeguato.



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

2. Il rapporto educatore/alunni è di 1/27 per la scuola dell'infanzia e primaria e di 1/28 per la scuola secondaria, che si riduce a 1/20 in caso di presenza di alunni portatori di handicap con particolari difficoltà.
3. Il servizio viene attivato di norma in presenza di almeno otto richieste per ciascuna delle fasce orarie di pre e post scuola, in relazione all'orario di ogni plesso scolastico.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare l'organizzazione del servizio qualora eventi di carattere straordinario ovvero l'adozione di misure restrittive per la tutela della salute pubblica lo richiedano.

Articolo 3 – Organizzazione

1. Il servizio è attivato in relazione al calendario scolastico e inizia, di norma, il lunedì della seconda settimana dall'inizio delle lezioni, salvo diverse articolazioni stabilite di volta in volta in accordo con le scuole.
2. Il servizio non è garantito nei giorni di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi dipendenti dall'organizzazione scolastica (assemblee, scioperi, ecc.) e nei giorni di sospensione o interruzione delle lezioni.
3. Gli alunni che, usufruendo del trasporto scolastico, arrivano a scuola fino a dieci minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni hanno diritto a utilizzare il servizio gratuitamente.
4. Il servizio è svolto all'interno degli edifici scolastici nei locali appositamente individuati dai Dirigenti Scolastici, in relazione al numero dei bambini accolti e alle caratteristiche dei locali.

Articolo 4 – Iscrizione

1. L'iscrizione al servizio di pre e post scuola viene effettuata tramite domanda con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dal dirigente del Comune. Le domande presentate oltre il termine stabilito saranno accolte solo se l'organizzazione complessiva del servizio lo consentirà.
2. La domanda è valida per un solo anno scolastico e sarà possibile scegliere di usufruire del servizio di solo pre o solo post scuola.
3. Gli utenti nella domanda dovranno attestare di essere occupati nell'orario di inizio e/o fine delle lezioni.



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle domande di ammissione al fine di accertare preventivamente e/o successivamente il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

4. I genitori dell'alunno già ammesso al servizio sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente del Comune le eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3).

Articolo 5 – Contributo delle famiglie

1. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi mediante il pagamento di un contributo forfettario da corrispondere in un'unica soluzione anticipatamente, prima della presentazione della domanda, cui deve essere allegata la ricevuta di pagamento.

Non è prevista alcuna riduzione o rimborso del contributo in caso di mancato utilizzo del servizio, né per modifiche e/o sospensioni dello stesso per eventi imprevisti e urgenti (sciopero, calamità naturali, ecc.).

2. L'ammontare del contributo ed eventuali riduzioni è stabilito annualmente dalla Giunta comunale.

3. La dimissione per assenza ingiustificata non comporta la restituzione della quota di iscrizione.

Qualora in una scuola non venga attivato il servizio per insufficiente numero di domande, la retta pagata in anticipo dai genitori verrà rimborsata.

Articolo 6 – Comportamento e responsabilità degli utenti

1. Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato e rispettare le regole impartite dagli educatori.

2. Qualsiasi danno arrecato dai minori a cose, a terzi e a se stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori, o dagli esercenti la potestà genitoriale, dei bambini che hanno provocato il danno.

1. I genitori sono tenuti ad accompagnare gli alunni all'interno del plesso scolastico e a consegnarli personalmente agli operatori del pre scuola.

Gli alunni devono essere presi in consegna al termine del post scuola, rispettando rigorosamente gli orari di fine servizio, dai genitori o, se impossibilitati, da persona maggiorenne dagli stessi autorizzata, mediante delega scritta.

Non è previsto lo stazionamento del genitore all'interno dello spazio dedicato al pre scuola se non per il breve momento della consegna e delle comunicazioni necessarie all'operatore.



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

Articolo 7 – Sanzioni

1. Nel caso di reiterati ritardi nel ritiro del bambino da parte dei genitori e/o in presenza di comportamenti scorretti da parte dei bambini tali da mettere in pericolo l'incolumità altrui o personale, il Comune, previa informazioni ai Dirigenti Scolastici competenti, applica i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- avviso formale ai genitori
- sospensione dall'utilizzo dei servizi per un determinato periodo, oppure sospensione totale in caso di particolare gravità e di comportamenti scorretti reiterati.

Articolo 8 – Controlli

1. Il Comune effettua adeguati controlli nelle diverse sedi scolastiche interessate a seguito di segnalazioni e a campione, al fine di verificare il buon andamento del servizio.